

Milano,

Direzione Regionale della Lombardia

Settore Servizi e Consulenza

Ufficio Consulenza

**PARCO REGIONALE DELLA
VALLE DEL LAMBRO
VIA V VENETO 19
20844 TRIUGGIO (MB)**

Prot.

***OGGETTO: Interpello 904-954/2015-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO
Codice Fiscale 91012870159 Partita IVA 02074260965
Istanza presentata il 12/11/2015***

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 633 del 1972 , è stato esposto il seguente

QUESITO

L'ente interpellante chiede di conoscere se, in quanto ente parco, sia soggetto alla applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, introdotta dall'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

I parchi regionali, da consorzi, sono divenuti in forza della legge regionale n. 12 del 2011 enti di diritto pubblico.

La circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015 non menziona l'ente parco come rientrante

nell'ambito soggettivo di applicazione della norma, né esplicitamente tra i soggetti esclusi.

Tuttavia, considerato che l'esclusione riguarda "enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate nella norma commento", e poiché tale definizione è certamente applicabile al caso in argomento, l'interpellante ritiene di non essere assoggettato alla scissione dei pagamenti.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge n. 190 del 2014, stabilisce che "per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di Iva, l'imposta è in ogni caso versata dagli stessi cessionari/committenti, secondo modalità e termini da fissare con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze" (meccanismo della scissione dei pagamenti o "split payment").

In sostanza, nelle operazioni in cui le pubbliche amministrazioni coinvolte non sono debitori d'imposta (ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l'IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata

dall'Amministrazione acquirente direttamente all'Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Le modalità e termini per il versamento sono stati fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015.

Al riguardo, sono stati forniti chiarimenti con le circolari n. 1/E del 9 febbraio 2015 e n. 15/E del 13 aprile 2015.

In particolare, con la circolare n. 1/E del 2015 è stato chiarito che, ai fini dell'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione dell'art.17-ter del DPR n. 633 del 1972, occorre fare riferimento ai soggetti destinatari dell'art. 6, quinto comma, del DPR n. 633 del 1972 - che reca un'elencazione di uguale contenuto ai fini dell'esigibilità differita dell'IVA - effettuando, comunque, un'interpretazione del dettato normativo della disposizione in commento basata su valutazioni sostanziali di ordine più generale, che tengano conto della differente ratio che ha ispirato il legislatore nell'adozione della norma in commento rispetto al citato art. 6 (di contrasto all'evasione la prima e agevolativa la seconda).

Con riguardo agli enti esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti, la medesima circolare n. 1/E precisa che tale meccanismo non può trovare applicazione con riferimento ad enti previdenziali privati, aziende speciali ed enti pubblici economici.

Come chiarito dalla citata circolare n. 1/E e ribadito dalla circolare n. 15/E del 2015, devono, inoltre, ritenersi esclusi dall'applicazione del meccanismo in commento gli enti pubblici non economici autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini di interesse generale, e quindi non riconducibili in alcune delle tipologie soggettive annoverate dalla norma, quali, ad esempio, gli Ordini professionali, gli Enti ed istituti di ricerca, le Autorità amministrative indipendenti, le Agenzie fiscali e le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA).

Tanto esposto, sulla base dei criteri rappresentati, la Direzione regionale della Lombardia concorda con la soluzione prospettata dall'interpellante e ritiene che il

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO (ente pubblico non economico, dotato di propria autonomia, che persegue fini d'interesse generale) non sia riconducibile in alcuna delle tipologie soggettive menzionate dalla norma, con la conseguenza che per esso non trova applicazione il meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972.

I documenti citati sono consultabili sul sito internet www.agenziantrate.gov.it

**Firma su delega del DIRETTORE REGIONALE
Giovanna Alessio**

IL CAPO SETTORE

Antonio Giovanni Tangorra

(firmato digitalmente)